



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Ufficio di Zagabria

LINEE GUIDA SUL NUOVO SISTEMA FISCALE IN CROAZIA

In data 1 gennaio sono entrate in vigore le nuove disposizioni fiscali. Il sistema fiscale croato riconosce, generalmente, parità di status a tutti i contribuenti (nazionali ed esteri), persone fisiche e giuridiche, e comprende, tra l'altro, le seguenti imposte:

Imposta sul trasferimento di proprietà: pari al 4% del valore di mercato (o del valore stimato dalle autorità fiscali) del bene immobile ed è a carico dell'acquirente;

Imposta sull'utilizzo di spazi pubblici – il contribuente è persona giuridica o fisica che utilizza spazi pubblici. L'importo annuo viene stabilito dalle unità di amministrazione locale;

Imposta sul valore aggiunto (in croato *PDV*):

- l'aliquota ordinaria è del 25%;
- l'aliquota del 5% è fissata per: pane; tutti i tipi di latte (di vacca, pecora, capra) commercializzato allo stato liquido, fresco, pastorizzato, omogeneizzato, condensato (ad eccezione di latte acido, yogurt, kefir, latte al cioccolato e altri latticini), sostituti del latte materno; libri - in tutti i formati fisici - di carattere professionale, scientifico, artistico, culturale e educativo, libri scolastici; farmaci su ricetta medica approvati dall'autorità competente; attrezzature mediche, prodotti ausiliari per ortopedia e altri dispositivi soltanto per uso personale della persona disabile prescritti dall'apposito regolamento, biglietti per cinema, quotidiani su supporto cartaceo (ad eccezione di quelli interamente o principalmente per scopi pubblicitari); riviste scientifiche
- l'aliquota del 13%: servizi di alloggio o di alloggio con prima colazione, mezza pensione o pensione completa in alberghi o strutture similari, compreso l'alloggio per le vacanze; spazio in affitto nei campeggi o in luogo designato per il campeggio; alloggio su imbarcazioni nel turismo nautico; altri giornali periodici e riviste su supporto cartaceo (ad eccezione di quelli interamente o principalmente per scopi pubblicitari); oli e grassi commestibili di origine vegetale ed animale; seggiolini per auto e alimenti per bambini, forniture d'acqua (ad eccezione dell'acqua che viene immessa sul mercato in bottiglie o in altro imballaggio), biglietti per concerti, forniture di energia elettrica; servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani non differenziati, rifiuti urbani biodegradabili e raccolta differenziata dei rifiuti secondo un apposito regolamento; urne e cofani/bare funebri; piantine e semi; fertilizzanti, pesticidi e altri prodotti chimici per l'agricoltura; alimenti per animali diversi dagli alimenti per animali domestici.

A seguito dell'adesione della Croazia all'UE è entrata in vigore la nuova *Legge sull'IVA* le cui disposizioni sono conformi alla normativa Comunitaria; tra l'altro anche alla *Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto*. Vengono osservate, tra l'altro anche le disposizioni del *Regolamento di esecuzione (UE) n.1042/2013 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi*. In particolare si tratta dei servizi di

telecomunicazione, teleradiodiffusione e dei servizi erogati tramite mezzi elettronici/ *servizi elettronici*, destinati a persone prive dello status di soggetti passivi ai fini dell'IVA . Il *Regolamento* interviene, inoltre, sulla disciplina fiscale dei beni immobili e dei servizi ad essi correlati.

La Croazia è entrata nel sistema VIES (*VAT Information Exchange System*) - sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell'Unione Europea. Gli operatori commerciali in ambito comunitario devono essere identificati da un codice IVA attribuito dalle rispettive amministrazioni nazionali (in Croazia la Direzione Fiscale).

Le cessioni di beni effettuate dagli operatori di uno Stato membro nei confronti di operatori comunitari sono considerate operazioni non imponibili IVA in quanto alle stesse è applicabile il regime di tassazione nello Stato dell'UE di destinazione dei beni oggetto dell'operazione.

Per le forniture di beni e servizi alle persone giuridiche straniere iscritte nel VIES – contribuenti fiscali (*B2B*) la società fornitrice emette la fattura senza addebitare l'IVA applicando la norma che include l'applicazione del *reverse charge* (meccanismo dell'inversione contabile). Per le forniture di beni e servizi alle persone fisiche straniere che non sono soggetti passivi (*B2C*) nella fattura va applicata anche l'IVA locale.

L'obbligo di entrare nel sistema IVA (essere titolare di partita IVA) dipende dall'ammontare complessivo del fatturato annuo realizzato dal soggetto nell'anno precedente. La soglia per il 2017 è di 230.000 kune (ca. 30.760 €), per il 2018 sarà pari a 300.000 kune (ca. 40.000 €).

Imposta sul profitto / utile

L'aliquota dell'imposta è pari a:

- **12%** se nel periodo d'imposta è stato realizzato un fatturato inferiore ai 3.000.000 di kune (400.000 euro; al cambio 1€=7,5 kune). Coloro che rientrano in questa categoria possono scegliere se pagare l'imposta sull'utile effettivamente incassato o su quello fatturato.
- **18%** se nel periodo d'imposta è stato realizzato un fatturato uguale o superiore ai 3.000.000,01 kune (400.000,01 euro; al cambio 1€=7,5 kune)

Riconoscimento fiscale: a partire dal 1° gennaio 2017 l'imponibile fiscale non può più essere diminuito per l'importo dell'utile reinvestito. L'imponibile viene maggiorato per l'importo che corrisponde al 50% delle spese di rappresentanza (finora era maggiorato per il 70%).

Withholding tax - ai sensi della Legge sul profitto si tratta dell'imposta sul profitto realizzato da un non residente. Il contribuente fiscale è colui che effettua il pagamento per il servizio prestato. L'imponibile consiste nell'importo lordo del compenso che il contribuente locale versa al non residente – ricevitore estero. Questa tassa viene versata su:

- interessi (non grava sugli interessi pagati: sui prestiti per l'acquisto di beni che il contribuente utilizza per lo svolgimento della propria attività, sui prestiti erogati da una banca straniera o da altro istituto finanziario, agli obbligazionisti di titoli statali e bond societari, alle persone giuridiche straniere)
- dividendi e quote nel reddito della società (profitto); non grava su dividendi e quote reinvestiti, a meno che non generati dal settore bancario e settore finanziario non bancario

- diritti d'autore ed altri diritti della proprietà intellettuale (diritti alla riproduzione, brevetti, licenze, marchi registrati, design e modelli, formule di produzione, disegni, ecc.) che vanno versati a persone straniere che non sono persone fisiche
- servizio di ricerche di mercato, per consulenza fiscale e servizi di auditing – se pagati a persone straniere.

Esenzioni dall'obbligo di versamento:

- qualora ciò sia stabilito da un accordo internazionale in vigore
- qualora si applichi la Direttiva dell'UE che consente l'esenzione dall'obbligo di versamento

L'aliquota dell'imposta è pari a:

- 15% aliquota ordinaria, ad eccezione dei dividendi e delle quote nel reddito della società (profitto)
- 12% su dividendi e quote nel reddito della società (profitto)
- 20% su tutti i servizi sopra non menzionati pagati alle persone che hanno la sede legale o operativa nei Paesi che sono considerati *paradisi fiscali* o *centri finanziari* ad eccezione di Paesi membri dell'UE e di Paesi con i quali la Croazia ha sottoscritto l'Accordo per evitare la doppia imposizione che fanno parte dell'elenco predisposto dal Ministero delle Finanze e pubblicato sulle pagine Internet del Ministero delle Finanze (www.mfin.hr) e della Direzione Fiscale (<https://www.porezna-uprava.hr/>); link diretto http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=gru598

La tassa può essere ridotta qualora prescritto dall'Accordo per evitare le doppie imposizioni.

Imposta sul reddito

Per contribuente dell'imposta sul reddito si intende ogni persona fisica (locale e straniera) che realizza redditi in Croazia.

Ai sensi della Legge sull'imposta sul reddito per *residente* si intende persona fisica avente residenza o soggiorno abituale nella Repubblica di Croazia. Per residente si intende anche la persona fisica che non ha residenza o soggiorno abituale in Croazia ma è alle dipendenze dell'amministrazione statale della Repubblica di Croazia e come tale percepisce lo stipendio. Per il *non residente* si intende la persona fisica che non ha residenza o soggiorno abituale in Croazia, ma realizza redditi in Croazia che vengono tassati in base alle disposizioni della Legge sull'imposta sul reddito.

Tipi di reddito:

- reddito da lavoro dipendente
- reddito da attività autonoma
- reddito da patrimonio e diritti patrimoniali
- reddito da capitale
- reddito da assicurazione

Per **reddito annuale** si intende il reddito complessivo che il contribuente d'imposta realizza da:

- lavoro dipendente
- attività autonoma
- altro reddito/reddito aggiuntivo che non viene considerato definitivo e che il contribuente fiscale realizza nel periodo fiscale e che è calcolato in base alla dichiarazione annuale dei redditi

Premesso che l'aliquota dell'imposta sul reddito dipende dal tipo di reddito, per il reddito da lavoro dipendente, il reddito da lavoro autonomo e il reddito aggiuntivo l'imponibile fiscale è il reddito annuale complessivo che il contribuente d'imposta realizza (in Croazia od all'estero) diminuito dell'importo della ritenuta personale non imponibile (3.800 kune/mese) e parti del reddito non tassabili (figli e/o genitori a carico, ecc.)

La base per il calcolo della ritenuta personale non imponibile è di 2.500 kune (ca. 330 €). La ritenuta personale come pure le parti del reddito non tassabili (per i famigliari a carico e la disabilità) vengono calcolati in base ai coefficienti prescritti. Al contribuente fiscale il reddito percepito viene diminuito per l'importo di kune 3.800 (ca. 506 €; ritenuta personale non imponibile), che è stato calcolato applicando il coefficiente 1,5 sulla base della ritenuta (ovvero $2.500 \times 1,5$) per ogni mese del periodo fiscale per il quale l'imposta sul reddito viene stabilita (arrotondato l'importo al centinaio più prossimo, ovvero al 3.800, anziché al 3.750).

L'aliquota d'imposta annua sul reddito è fissata al:

24% sui redditi complessivi (imponibile) fino a 210.000 kune/anno (ca. 28.000 € al cambio $1€ = 7,5$ kune), ovvero 17.500 kune/mese (ca. 2.330 €/mese)

36% sulla parte del reddito che supera 210.000,00 kune/anno, ovvero 17.500 kune/mese (ca. 2.330 €/mese)

Eccezionalmente la base imponibile annuale per l'applicazione del tasso del **24% viene maggiorata per l'importo realizzato dai redditi aggiuntivi**, a condizione che l'importo del reddito così realizzato non superi annualmente l'importo di kune 12.500 (ovvero l'importo quintuplo della base per il calcolo della ritenuta personale: $5 \times 2.500 = 12.500$)

Reddito da lavoro dipendente – rappresenta la differenza tra entrate e uscite nel periodo fiscale. Per entrate da lavoro dipendente si intendono:

- tutte le entrate che il datore di lavoro versa in denaro o in natura in base al rapporto di lavoro: stipendi e salari, entrate a seguito di compensi, sussidi/assistenza versate dal datore di lavoro oltre agli importi prescritti, premi d'assicurazione versati dai datori di lavoro per conto dei propri dipendenti e relativi all'assicurazione della vita e del patrimonio, assicurazione aggiuntiva contro malattia ed assicurazione pensionistica volontaria oltre agli importi prescritti
- stipendi imprenditoriali che entrano a far parte delle uscite nel momento in cui si stabilisce l'imposta sul profitto
- entrate delle persone fisiche che prestano servizio in Croazia su decisione di datore di lavoro straniero presso le società locali
- vari tipi di pensioni
- entrate versate dal datore di lavoro in natura – per es. usufrutto di stabili, mezzi di trasporto, interessi privilegiati per prestiti, altre agevolazioni. Per entrate derivanti dagli interessi privilegiati si intende la differenza tra il tasso d'interesse concordato inferiore ed il tasso annuo del 3%

Per uscite che vengono detratte dal reddito di lavoro dipendente vengono considerati gli oneri previdenziali obbligatori dallo stipendio/pensioni.

Reddito da attività autonoma - reddito da attività artigianale, libera professione e da attività agricole e di selvicoltura.

Il reddito derivante da attività autonoma è la differenza tra le entrate ed uscite nel periodo d'imposta. Per entrate vengono considerati tutti i beni (denaro, oggetti, diritti materiali, servizi ecc.) che, nel periodo fiscale, il contribuente fiscale ha percepito nell'ambito dello svolgimento della propria attività autonoma. Per uscite vengono considerati i flussi in uscita del contribuente fiscale (nel corso del periodo fiscale) destinati al recepimento, all'assicurazione ed alla preservazione di entrate; rientrano nella categoria anche le uscite direttamente collegate allo svolgimento dell'attività, il patrimonio contabile derivante dalla completa o parziale vendita di beni patrimoniali a lungo termine, spese di alienazione e liquidazione, gli investimenti (ad eccezione di quelli in patrimonio a lungo termine e investimenti di patrimonio finanziario) nonché gli importi versati per oneri obbligatori in base ad apposite normative. Le spese sostenute per materiale, merce, prodotti, energia e servizi che servono per la realizzazione del reddito vengono riconosciute al prezzo d'acquisto ovvero del costo della produzione; le spese per il personale (stipendi e contributi) vengono riconosciute nel valore dei versamenti effettivamente effettuati.

L'imposta viene calcolata in base alle stesse aliquote (24% e 36%) valide per il reddito derivante da lavoro dipendente.

Reddito aggiuntivo (altro reddito) - reddito percepito dalle attività che non rientrano nelle seguenti categorie: reddito da lavoro dipendente, da attività autonoma, da patrimonio e diritti patrimoniali, da capitale e da assicurazione.

Per reddito aggiuntivo in particolare si intendono le seguenti entrate:

- dall'attività dei membri di assemblee, consigli di vigilanza, consigli di amministrazione ed altri organi relativi delle persone giuridiche, redditi dall'attività presso la corte d'assise
- compensi per diritti d'autore e diritti affini
- compensi per le attività sportive
- compensi derivanti dall'attività di viaggiatori di commercio, agenti, interpreti ed interpreti giurati, consulenti, guide turistiche ad altre attività affini
- compensi in natura derivanti dall'utilizzo di edifici e mezzi di trasporto, interessi agevolati ed altre agevolazioni che il datore mette a disposizione delle persone fisiche non alle sue dipendenze
- premi ad alunni e studenti per tirocinio oltre all'importo prescritto
- borse di studio per studenti e scolari, oltre agli importi prescritti
- borse di studio per sportivi, oltre agli importi prescritti
- premi per risultati ottenuti nelle attività sportive, oltre agli importi prescritti.

Per uscite che vengono detratte dal reddito vengono considerati gli oneri previdenziali obbligatori e vengono riconosciute le uscite pari al 30% dei compensi per diritti d'autore e diritti affini, i compensi alle persone che svolgono attività artistiche e culturali per le forniture delle opere d'arte, i compensi per le attività professionali di giornalisti, artisti e atleti che sono assicurati a tale titolo e versano i contributi assicurativi obbligatori in base all'apposita delibera e i compensi ai non residenti per le attività artistiche, sportive, e quelle connesse ai media (stampa, radio e televisione) ed eventi di intrattenimento.

L'anticipo dell'imposta sul reddito aggiuntivo è del 24% e viene calcolato, ritenuto e versato dal pagatore contemporaneamente al versamento dell'entrata (ritenuta alla fonte) . Non viene riconosciuto alcun tipo di ritenuta personale.

Qualora il contribuente fiscale oltre il reddito dal lavoro dipendente o dall'attività autonoma realizzi anche il reddito aggiuntivo che superi annualmente l'importo di kune 12.500 (ovvero l'importo quintuplo della base per il calcolo della ritenuta personale: $5 \times 2.500 = 12.500$), l'Amministrazione fiscale in procedura separata emetterà una decisione annuale e le entrate totali (stipendio/reddito dall'attività autonoma + reddito aggiuntivo) verranno tassate progressivamente al tasso del 36%.

Reddito da patrimonio e diritti patrimoniali – si calcola la differenza tra entrate (da affitti, locazioni, noleggio di appartamenti e camere, diritti di proprietà industriale, ecc.) ed uscite verificatesi in relazione a dette entrate. L'entità delle uscite riconosciute dipende dal tipo di reddito.

Per reddito da patrimonio derivante dall'affitto/locazione di beni mobili ed immobili vengono riconosciute le uscite pari al 30% dell'entità del canone di affitto/locazione L'aliquota dell'imposta sul reddito derivante da questa attività è del 12%; non viene riconosciuto alcun tipo di ritenuta personale. Eccezionalmente ai contribuenti che realizzano il reddito da affitto di appartamenti, camere e letti a turisti e altri viaggiatori e dai campeggi l'imposta sul reddito viene determinata in maniera forfettaria (questo vale anche per le persone straniere indipendentemente dal fatto che siamo iscritti nel sistema IVA croato)¹.

Nel definire il reddito derivante dai diritti patrimoniali le uscite vengono stabilite nella loro entità reale, per le quali il contribuente fiscale dispone di valida documentazione. Le uscite non vengono riconosciute nel corso dell'anno fiscale ma soltanto al momento del calcolo dell'imposta annuale. L'aliquota dell'imposta sul reddito derivante da diritti patrimoniali è del 24%; non viene riconosciuto alcun tipo di ritenuta personale.

Per reddito da patrimonio e da diritti patrimoniali si intende anche l'alienazione di beni immobili e diritti patrimoniali intesi come vendita, scambio/permuta od altro trasferimento. L'imponibile rappresenta la differenza tra l'entrata stabilita in base al valore di mercato dell'immobile² (o diritto patrimoniale) alienato, ed il valore d'acquisto dello stesso maggiorato per l'aumento dei prezzi dei prodotti industriali al produttore. L'aliquota dell'imposta sul reddito derivante dall'alienazione di beni immobili e beni patrimoniali è del 24% e deve venir versata una tantum entro 15 giorni dalla ricezione della decisione dell'Amministrazione fiscale.

Reddito da capitale – comprende le entrate provenienti da interessi, dalle esclusioni patrimoniali e dall'utilizzo di servizi da parte di proprietari delle società commerciali per fini privati realizzati nel corso del periodo fiscale come pure esclusioni effettuate da persone fisiche che svolgono alcuni tipi di attività autonoma (artigiani e liberi professionisti quali medici, odontoiatri, veterinari, avvocati, notai, ingegneri, architetti, commercialisti, consulenti fiscali, giornalisti, scienziati, scrittori, inventori e relatori) soggetta al versamento di imposta sul profitto Per reddito da capitale si intendono anche le entrate derivanti da plusvalenze, dalle quote nel profitto realizzate tramite cessioni o acquisto di azioni della

1 a differenza della normativa precedentemente in vigore a partire dal 1° gennaio 2017 non vige più l'obbligo per le persone straniere di dover aprire una partita IVA in Croazia per poter affittare appartamenti, camere e letti a turisti, se le entrate annue da tale attività non superano la soglia di 230.000 kune (300.000 kune nel 2018).

2 qualora l'immobile venga alienato nell'arco di 2 anni dall'acquisto

propria società, dividendi in base alla partecipazione nel reddito e nel capitale realizzati nel periodo fiscale. Le uscite non vengono riconosciute nello stabilire il reddito proveniente da capitale; non viene riconosciuto alcun tipo di ritenuta personale.

L'anticipo dell'imposta sul reddito da capitale e proveniente da interessi è del 12% e sul reddito dalle esclusioni patrimoniali e dall'utilizzo di servizi è del 36%. L'anticipo viene calcolato, ritenuto e versato dal pagatore contemporaneamente al versamento dell'entrata.

L'anticipo dell'imposta sul reddito dal capitale proveniente da dividendi in base alla partecipazione nel reddito e nel capitale realizzati nel periodo fiscale è del 12%.

Reddito da assicurazione – per reddito derivante da assicurazioni vengono considerate le entrate pari all'entità dei premi dell'assicurazione a vita versati e riconosciuti ed aventi caratteristiche di risparmio. L'anticipo dell'imposta sul reddito da assicurazione viene calcolato, trattenuto e versato dal pagatore contemporaneamente al versamento del reddito; l'aliquota che grava sull'anticipo è del 12% senza diminuire l'imponibile per l'importo della ritenuta personale di base.

Sovvratassa sull'imposta sul reddito: le unità d'amministrazione locale possono applicare una tassa aggiuntiva cosiddetta sovrattassa sull'imposta sul reddito (*prirež na porez*) variabile da città/comune a città/comune (la più alta è a Zagabria, pari al 18%, a Buzet è del 6%, a Fiume del 15% ecc.) che viene applicata sul totale importo delle imposte a carico del dipendente (contribuente fiscale).

Doppia imposizione

L'Accordo tra la Croazia e l'Italia per evitare la doppia imposizione è stato firmato da entrambe le parti in data 29 ottobre 1999; in data 27 giugno 2000 il Parlamento croato ha emanato la *Legge sulla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sull'impedimento dell'evasione fiscale*. La Legge (contenente anche il testo dell'Accordo redatto in lingua croata) è stata pubblicata sulla G. U. della Croazia – Edizione Accordi Internazionali n. 10 del 7 luglio 2000 ed è entrata in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione.

Con l'entrata in vigore della Legge sulla ratifica dell'Accordo, lo stesso non era automaticamente diventato pienamente esecutivo in quanto non è stato subito ratificato dall'Italia.

In Italia l'Accordo è stato ratificato con legge n. 75 del 29 maggio 2009:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003. (09G0080) "

Successivamente alla ratifica in Italia sulla G. U. della Croazia – Edizione accordi internazionali n. 8 del 12 ottobre 2009 è stato pubblicato l'avviso che *l'Accordo* è entrato in vigore in data 15 settembre 2009.